

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE Pag. 4

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

Istanza di proroga del permesso di ricerca «FROSINONE» (Frosinone, Latina, Roma) presentata dalla Società Pentex Italia.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «TEMPA CISTERNA» (Matera) presentata dalla Società Edison Gas (r.u.).

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 5 giugno 2003 di intestazione, alla Società Shell Italia E & P, delle quote di titolarità della Società Enterprise Oil Italiana relative ad alcuni permessi di ricerca e ad alcune concessioni di coltivazione.

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 25 giugno 2003 di determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «VIGEVANO» (Milano, Novara, Pavia) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 30 giugno 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FONTANELLE» (Chieti, L'Aquila) della Società ENI (r.u.).

Decreto ministeriale 30 giugno 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FOSSO VALDIENNA» (Matera, Potenza) della Società Mobil Oil Italiana (r.u.).

Decreto ministeriale 30 giugno 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «TEMPA MOLIANO» (Potenza) della Società Mobil Oil Italiana (r.u.).

Decreto ministeriale 30 giugno 2003 di sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MONTE ARAZZECCA» (Chieti, Isernia, L'Aquila) della Società ENI (r.u.).

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Decreto ministeriale 3 giugno 2003 di proroga della concessione di coltivazione «CA' BELLAVISTA» (Bologna) della Società Lazzi Gas.

Decreto ministeriale 3 giugno 2003 di proroga della concessione di coltivazione «MOLINAZZO» (Bologna) della Società Lazzi Gas.

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 17 giugno 2003 di accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «NERVESA» (Treviso) della Società ENI.

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA**ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di permesso di ricerca «d346C.R.-EA» (Canale di Sicilia, Zona C) presentata dalle Società ENI, British Gas International ed Edison Gas.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del
B.U.I.G.

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33					
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44					
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72					
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77					
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PROROGA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **89.**

Istanza di proroga del permesso di ricerca «FROSINONE» presentata dalla Società Pentex Italia (estratto).

Richiedente: Società PENTEX ITALIA – San Giovanni di Ripi (FR), Via Varroccia, 43.

Data di presentazione dell'istanza: 13 giugno 2003.

Denominazione del permesso di ricerca del quale si chiede la prima proroga: «FROSINONE» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 445 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale del medesimo:

- *Province*: Frosinone - Latina - Roma.

- *Superficie*: km² 858,05.

- *Superficie dell'area del permesso per il quale si chiede la prima proroga*: km² 858,05.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **90.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «TEMPA CISTERNA» presentata dalla Società Edison Gas (r.u.) (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 26 giugno 2003, la Società EDISON GAS, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Matera, convenzionalmente denominato «TEMPA CISTERNA» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 374 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **91.**

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 2003.

Intestazione, alla Società Shell Italia E & P, delle quote di titolarità della Società Enterprise Oil Italiana relative ad alcuni permessi di ricerca e ad alcune concessioni di coltivazione.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'atto pervenuto in data 19 maggio 2003, con il quale la Società Shell Italia E & P-S.p.A. ha chiesto che le quote di titolarità dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi detenute dalla Società Enterprise Oil Italiana-S.p.A. vengano ad essa intestate, a decorrere dal 1° maggio 2003, a seguito dell'avvenuta modifica della denominazione sociale, giusta delibera assembleare del 29 aprile 2003;

D E C R E T A:

Art. 1. - A decorrere dal 1° maggio 2003 sono intestate, a seguito del cambiamento della denominazione sociale, dalla Società ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) alla Società SHELL ITALIA E & P-S.p.A.(c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) le quote di titolarità nei seguenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:

PERMESSI:

“BARBIANELLO”:	30%;
“TORRENTE FRIDO”:	72%;
“MONTE LA ROSSA”	10%;
“MONTESANO SULLA MARCELLANA”:	18%;
“CASTELSARACENO”:	30%;
“TEMPA MOLIANO”:	9,30%;
“FOSSO VALDIENNA”	9,30%;
“D.R71.ET”:	100%;
“D.R72.ET”:	100%;

CONCESSIONI:

“CAMASTRA”:	27,84%;
“GORGOGGLIONE”:	25%;
“GRUMENTO NOVA UNIFICATA”:	29%;
“VOLTURINO”:	55%.

Art. 2. La Società Shell Italia E & P-S.p.A. è nominata rappresentante unica nei titoli minerari nei quali ricopriva tale carica con la precedente denominazione sociale.

Art. 3. - L'attribuzione di quote di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi;

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Shell Italia E & P-S.p.A. tramite le Agenzie del demanio competenti.

Roma, 5 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **92.**

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 2003.

Determinazione della scadenza della vigenza del permesso di ricerca «VIGEVANO» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 30 gennaio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO», in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara;

Visto il D.M. 17 marzo 2000, con il quale l'area del permesso in questione è stata ridotta a kmq 392,45;

Visti i DD.MM. 29 novembre 2000, 18 maggio 2001 e 25 marzo 2002, con i quali il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A., Edison Gas-S.p.A. e British Gas International B.V. Filiale Italiana, con quote rispettivamente del 45%, 15% e 40%, rappresentate dalla prima;

Visto i DD.MM. 17 ottobre 2000 e 30 luglio 2002, con i quali è stato sospeso il

decorso temporale del permesso dal 17 dicembre 1999 e al 3 giugno 2002, e di conseguenza la scadenza della vigenza del permesso stesso è stata fissata al 19 giugno 2005;

Visto il D.M. 20 marzo 2003, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dal 26 settembre 2002 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società stessa in data 7 febbraio 2003 per i motivi in essa addotti;

Vista l'istanza pervenuta in data 9 giugno 2003, con la quale la Società ENI-S.p.A. ha chiesto il ripristino, a decorrere dal 9 aprile 2003, del decorso temporale del permesso in questione in quanto la Società stessa ha presentato un nuovo progetto di pozzo "Cascina Favorita 1 verticale" con relativa nuova pronuncia di compatibilità ambientale;

Ritenuto che la presentazione del nuovo progetto di perforazione "Cascina Favorita 1 verticale" fa cessare i motivi che hanno determinato l'accoglimento della sospensione temporale;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «VIGEVANO» in territorio delle provincie di Pavia, Milano e Novara di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) e BRITISH GAS INTERNATIONAL B.V. FILIALE ITALIANA (c.f. n. 03362070967) con sede in Milano, Piazza Cavour, 2 (C.a.p. 20121), accordata con il D.M. 20 marzo 2003 nelle premesse citate ha termine alla data del 9 aprile 2003. Di conseguenza la vigenza del permesso stesso verrà a scadere il 1° gennaio 2006.

Art. 2.- A decorrere dal 9 aprile 2003 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- Le Società sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 30 gennaio 1998 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio, Filiale di Pavia.
Roma, 25 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **93**.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FONTANELLE» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 11 luglio 1994, con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE», in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila;

Visti i DD.MM. 12 luglio 1995, 22 ottobre 1997, 13 febbraio 1998, 30 marzo 2000 e 18 luglio 2001, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente dell'80% e 20%, rappresentate dalla prima;

Visto il D.M. 29 novembre 2000, con il quale la scadenza del permesso è stata fissata 14 giugno 2004, a seguito della sospensione del decorso temporale del permesso stesso;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 6 giugno 2001, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «FONTANELLE» e «MONTE ARAZZECCA», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

Vista la nota ministeriale n. 446058 in data 22 aprile 2002, con la quale è stata richiesta alle Regioni Abruzzo e Molise la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa sul programma unitario di lavoro;

Considerato che la Regione Molise con nota n. 7264 del 14 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole all'intesa per il programma unitario di lavoro nell'ambito dei due permessi contigui, anche in funzione alla compatibilità di valutazione ambientale, non essendo territorialmente interessata dai nuovi lavori di ricerca;

Vista la nota n. 4267 del 15 ottobre 2002 con la quale la Regione Abruzzo - Direzione Attività Produttive - ha espresso l'intesa per l'attuazione del programma unitario di lavoro suindicato;

Considerato che l'Ufficio VIA della Regione Abruzzo ha comunicato alla Società ENI-S.p.A. in data 27 febbraio 2003 che per il programma unitario era necessaria la procedura di valutazione impatto ambientale, nonché la valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 375 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 26 marzo 2003 con la quale la Società ENI-S.p.A., in qualità di rappresentante unica delle contitolari, ha chiesto la sospensione del decorso temporale

del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale della Regione Abruzzo;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale della Regione Abruzzo e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impedita a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio F6 di Roma espresso con nota n. 1342 del 28 maggio 2003;

DECRETA:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FONTANELLE» in territorio delle provincie di Chieti e L'Aquila di cui sono titolari le Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 sino alla pronuncia della valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione Abruzzo. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data della pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Chieti. Roma, 30 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **94.**

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «FOSSO VALDIENNA» della Società Mobil Oil Italiana (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 5 dicembre 1996, con il quale alla Società Blu Star Corporation (EU) è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FOSSO VALDIENNA», in territorio delle provincie di Matera e Potenza;

Visti i DD.MM. 13 febbraio 1998, 15 marzo 2000, 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001 e 5 giugno 2003, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Mobil Oil Italiana-S.r.l., Total Fina Elf Italia-S.p.A., Shell Italia E & P-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 51,70%, 31,70%, 9,30% e 7,30%, rappresentate dalla prima;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 15 novembre 2000, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «TEMPA MOLIANO» e «FOSSO VALDIENNA», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

Vista la nota ministeriale n. 446057 in data 22 aprile 2002, con la quale è stata richiesta alla Regione Basilicata la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa;

Vista l'istanza presentata in data 26 agosto 2002 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale e della dichiarazione di intesa da parte della Regione Basilicata;

Considerato che le motivazioni addotte dalle Società contitolari sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale e l'intesa della Regione Basilicata e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impedito a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Vista la nota n. 4798 del 18 settembre 2002 dell'U.N.M.I.G. – Ufficio F7 di Napoli;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «FOSSO VALDIENNA» in territorio delle provincie di Matera e Potenza di cui sono titolari le Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142), TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129), SHELL ITALIA E & P-S.p.A.(c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 sino alla pronuncia della compatibilità ambientale e dell'intesa della Regione Basilicata. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data d'intesa con la Regione Basilicata.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Mobil Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Matera.

Roma, 30 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **95**.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «TEMPA MOLIANO» della Società Mobil Oil Italiana (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 5 dicembre 1996, con il quale alla Società Blu Star Corporation (EU) è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEMPA MOLIANO», in territorio della provincia di Potenza;

Visti i DD.MM. 13 febbraio 1998, 15 marzo 2000, 20 marzo 2000, 29 novembre 2000, 20 aprile 2001 e 5 giugno 2003, con i quali il permesso è stato intestato, in ultimo, alle Società Mobil Oil Italiana-S.r.l., Total Fina Elf Italia-S.p.A., Shell Italia E & P-S.p.A. ed ENI-S.p.A., con quote rispettivamente del 51,70%, 31,70%, 9,30% e 7,30%, rappresentate dalla prima;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 15 novembre 2000, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «TEMPA MOLIANO» e «FOSSO VALDIENNA», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

Vista la nota ministeriale n. 446057 in data 22 aprile 2002, con la quale è stata richiesta alla Regione Basilicata la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa;

Vista l'istanza presentata in data 26 agosto 2002 con la quale le Società permissionarie hanno chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale e della dichiarazione di intesa da parte della Regione Basilicata;

Considerato che le motivazioni addotte dalle Società contitolari sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale e l'intesa della Regione Basilicata e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impediti a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Vista la nota n. 4798 del 18 settembre 2002 dell'U.N.M.I.G. – Ufficio F7 di Napoli;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «TEMPA MOLIANO» in territorio della provincia di Potenza di cui sono titolari le Società MOBIL OIL ITALIANA-S.r.l. (c.f. n. 03179640101) con sede in Roma, Via Antonio Bertoloni, 3/D (C.a.p. 00197) e sede amministrativa in Roma, Via Virgilio Maroso, 50 (C.a.p. 00142), TOTAL FINA ELF ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 00803030154), con sede in Milano, Viale Premuda, 27 (C.a.p. 20129),

SHELL ITALIA E & P-S.p.A.(c.f. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) ed ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 sino alla pronuncia della compatibilità ambientale e dell'intesa della Regione Basilicata. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data d'intesa con la Regione Basilicata.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Mobil Oil Italiana-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di Potenza.

Roma, 30 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **96.**

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2003.

Sospensione della vigenza del permesso di ricerca «MONTE ARAZZECCA» della Società ENI (r.u.).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società ENI-S.p.A., B.G. International-Ltd ed Edison Gas-S.p.A. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZZECCA», in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia;

Visto il D.M. 18 luglio 2001, con il quale il permesso è stato intestato alle Società ENI-S.p.A. ed Edison Gas-S.p.A., con quote rispettivamente del 73% e 27%, rappresentate dalla prima;

Considerato che le Società titolari hanno chiesto, in data 6 giugno 2001, di effettuare un programma unitario di lavoro nei limitrofi permessi di ricerca «FONTANELLE» e «MONTE ARAZZECCA», tenuto conto dell'omogeneità dell'obiettivo minerario della ricerca;

Visto il parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia espresso nella seduta del 20 dicembre 2001;

Vista la nota ministeriale n. 446058 in data 22 aprile 2002, con la quale è stata richiesta alle Regioni Abruzzo e Molise la prescritta procedura di valutazione impatto ambientale e la dichiarazione d'intesa sul programma unitario di lavoro;

Considerato che la Regione Molise con nota n. 7264 del 14 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole all'intesa per il programma unitario di lavoro nell'ambito dei due permessi contigui, anche in funzione alla compatibilità di valutazione ambientale, non essendo territorialmente interessata dai nuovi lavori di ricerca;

Vista la nota n. 4267 del 15 ottobre 2002 con la quale la Regione Abruzzo - Direzione Attività Produttive - ha espresso l'intesa per l'attuazione del programma unitario di lavoro suindicato;

Considerato che l'Ufficio VIA della Regione Abruzzo ha comunicato alla Società ENI-S.p.A. in data 27 febbraio 2003 che per il programma unitario era necessaria la procedura di valutazione impatto ambientale, nonché la valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 375 del 1997;

Vista l'istanza presentata in data 26 marzo 2003 con la quale la Società ENI-S.p.A., in qualità di rappresentante unica delle contitolari, ha chiesto la sospensione del decorso temporale del permesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a seguito della definizione della procedura di valutazione impatto ambientale della Regione Abruzzo;

Considerato che le motivazioni addotte dalla Società ENI-S.p.A. sono valide e che per l'effettuazione del programma unitario di lavoro è necessario attendere la pronuncia di valutazione impatto ambientale della Regione Abruzzo e, pertanto, le permissionarie sono di fatto impedita a svolgere qualsiasi attività di ricerca;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la richiesta di sospensione del decorso temporale non presenta problemi di particolare rilevanza;

Visto il parere favorevole espresso dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio F6 di Roma espresso con nota n. 1342 del 28 maggio 2003;

D E C R E T A:

Art. 1.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «MONTE ARAZZECCA» in territorio delle provincie di L'Aquila, Chieti e Isernia di cui sono titolari le

Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) ed EDISON GAS-S.p.A. (c.f. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121), rappresentate dalla prima, è sospeso, ai soli fini del computo della durata, a decorrere dal 22 aprile 2002 sino alla pronuncia della valutazione di compatibilità ambientale da parte della Regione Abruzzo. Con successivo decreto sarà determinato il termine finale della sospensione in coincidenza della data della pronuncia di compatibilità ambientale.

Art. 2.- Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge sopracitata, per lo stesso periodo è correlativamente sospeso il pagamento del canone.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale di L'Aquila. Roma, 30 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 97

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2003.

Proroga della concessione di coltivazione «CA' BELLAVISTA» della Società Lazzi Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 26 aprile 1960 con il quale la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «Ca' Bellavista», in territorio della provincia di Bologna, è stata accordata alla Società LAZZI GAS –S.r.l.;

Visti i DD.MM 18 marzo 1980 e 1 aprile 1994 con i quali la concessione è stata prorogata fino al 25 gennaio 2000;

Visto il D.M. 20 agosto 1998 con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1997, la concessione è stata ricondotta alla disciplina della legge n. 6 del 1957 e del Decreto legislativo n. 625 del 1996;

Vista l'istanza pervenuta il 12 novembre 1999 con la quale la Società LAZZI GAS – S.r.l. ha chiesto la proroga quinquennale della concessione «Ca' Bellavista», fino al 25 gennaio 2005;

Visto il programma di sviluppo allegato all'istanza di proroga;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 31 gennaio 2000 prot. n. 0636 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (UNMIG), Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' U.N.M.I.G. in data 16 aprile 2003 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art.18, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «CA' BELLAVISTA» ubicata nel territorio dei comuni di Gaggio Montano e Lizzano Belvedere (BO), di cui è titolare la Società LAZZI GAS S.r.l.(c.f. LZZFNC28E29H980F) con sede legale in Firenze, Via Mercadante, 2/b, è prorogata per cinque anni a decorrere dal 25 gennaio 2000.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La Società é tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a

tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991 nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;

c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Lazzi Gas - S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.

Roma, 3 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **98**

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 2003.

Proroga della concessione di coltivazione «MOLINAZZO» della Società Lazzi Gas.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 5 dicembre 1979, con il quale è stata accordata, per la durata di anni dieci, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MOLINAZZO» in provincia di Bologna, avente l'estensione di ha 222,38;

Visto il D.M. 1° ottobre 1990 con il quale la concessione è stata prorogata fino al 5 dicembre 1999;

Visto il D.M. 1° aprile 1994 con il quale la titolarità della concessione già attribuita alla Società Lazzi Gas - S.p.A. è stata intestata alla Società Lazzi Gas- S.r.l. a seguito del cambiamento della ragione sociale;

Visto il D.M. 20 agosto 1998 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la concessione è stata ricondotta alla disciplina della legge n. 6 del 1957 e del Decreto legislativo n. 625 del 1996

Vista l'istanza pervenuta il 9 novembre 1999 con la quale la Società Lazzi Gas – S.r.l. ha chiesto la proroga quinquennale della concessione «MOLINAZZO», fino al 5 dicembre 2004;

Visto il programma di sviluppo allegato all'istanza di proroga;

Considerato che il programma di lavoro appare razionale in relazione alle residue riserve ancora recuperabili e pertanto la proroga appare giustificata dalla prosecuzione delle attività di coltivazione in atto;

Visto il rapporto del 31 gennaio 2000 prot. n. 0635 con il quale l'Ingegnere Capo della Sezione dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e Geotermia (U.N.M.I.G.), Ufficio F5 di Bologna ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 dell' U.N.M.I.G. in data 16 aprile 2003 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art.18, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1. - La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MOLINAZZO» ubicata nel territorio dei comuni di Gaggio Montano e Lizzano Belvedere (BO), di cui è titolare la Società LAZZI GAS S.r.l.(c.f. LZZFNC28E29H980F) con sede legale in Firenze, Via Mercadante, 2/b, è prorogata per cinque anni a decorrere dal 6 dicembre 1999.

Art. 2 - E' approvato il programma di lavoro nelle premesse citato.

Art. 3 - La Società é tenuta:

a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati, ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991

nelle premesse citate, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito nel D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

b) in caso di perforazione di nuovi pozzi, a presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica presso i competenti organi regionali, ai fini della verifica di compatibilità ambientale in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 526/94;

c) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi della normativa vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Lazzi Gas - S.r.l. tramite l'Agenzia del Demanio di Bologna.

Roma, 3 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **99**

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 2003.

Accettazione della rinuncia alla concessione di coltivazione «NERVESA» della Società ENI (v. Tavola fuori testo pubblicata nel *B.U.I.G.* - Anno XLI - N. 10).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 18 settembre 1997 con il quale alla Società ENI- S.p.A. è stata conferita la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «NERVESA», dell'estensione di Km² 38,82 ricadente nella provincia di Treviso;

Vista l'istanza pervenuta in data 22 gennaio 2001, con la quale la Società ENI- S.p.A. ha dichiarato di rinunciare alla concessione «NERVESA»;

Visto il rapporto prot. 6982 del 5 novembre 2001 dell'Ingegnere capo della Sezione UNMIG Ufficio F5 di Bologna;

Vista la relazione del 5 giugno 2003 dell'Ufficio F2 dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia della Società ENI - S.p.A con sede legale in Roma, Piazzale E.Mattei, 1 (c.f. 00484960588) alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «NERVESA», dell'estensione di Km² 38,82 ricadente nella provincia di Treviso.

Art.2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art.3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Treviso.

Roma, 17 giugno 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

P A R T E II

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

P E R M E S S I D I R I C E R C A

I S T A N Z E D I P E R M E S S I D I R I C E R C A

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **100.**

Istanza di permesso di ricerca «d346C.R-.EA» presentata dalle Società ENI, British Gas International ed Edison Gas (estratto).

Richiedenti ⁽¹⁾: (37,5%) Società ENI - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.
 (37,5%) Società BRITISH GAS INTERNATIONAL BV FILIALE ITALIANA - Milano, Piazza Cavour, 2.
 (37,5%) Società EDISON GAS - Milano, Foro Buonaparte, 31.

Rappresentante unica: Società ENI.

Data di presentazione dell'istanza: 26 giugno 2003.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «d346C.R-.EA».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Sottofondo marino*: Canale di Sicilia (Zona C).

- *Foglio della Carta nautica delle coste d'Italia alla scala 1 : 250.000 (I.I.M.)*: 917/M.

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni*:

Vertice o intersezione	Longitudine E. Greenwich	Latitudine N.
a	13° 33'	37° 06'
b	13° 52'	37° 06'
c	13° 52'	37° 01'
d	13° 51'	37° 01'
e	Intersezione tra il meridiano 13° 51' e la isobata dei 200 metri;	
f	Intersezione tra la isobata dei 200 metri e il meridiano 13° 39';	
g	13° 39'	37° 03'
h	13° 33'	37° 03'

Dal vertice *e* al vertice *f* il limite del permesso è rappresentato dalla isobata dei 200 metri.

Area sensibile.

L'area del permesso richiesto coincide in parte con l' ex permesso di ricerca «C.R130.AG».

L'area richiesta in permesso di ricerca con l'istanza in oggetto coincide, per l'estensione a fianco di essa indicata, con quella richiesta con la seguente istanza (situazione al 26 giugno 2003):

Denominazione del permesso richiesto	DITTA O SOCIETA' RICHIEDENTE	Estremi di pubblicazione nel B.U.I.G.	Superficie di coincidenza

⁽¹⁾ Per ogni soggetto richiedente è indicata, tra parentesi, la quota di partecipazione.

		Anno e numero del B.U.I.G. (1)	Numero di pubblicazione	km ²
«d345C.R.-MF»	MAYFAR PETROLEUM	XLVII - N. 5	76	267,81

(1) Per la data di pubblicazione dei vari numeri del B.U.I.G. vedansi le «Avvertenze» a pag. 5.

- *Superficie richiesta:* km² 267,81.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 9 fuori testo.

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVII - N. 7**

Tav. 9 (100) – Istanza di permesso di ricerca «d346C.R-.EA» - Società ENI (r.u.)